



Il Difensore Civico

## Decisione n. 18 dell'11 Aprile 2018

**OGGETTO:** Sig. (omissis) - Accesso civico generalizzato ad un diploma di laurea presso Università degli Studi di (omissis) – Richiesta di riesame ex art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

**VISTO** in particolare l'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, il c.d. “accesso civico generalizzato” che si sostanzia nel “diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;

**VISTA** l'istanza del 21/03/2018, acquisita in data 23/03/2018 al n. 429 del protocollo di questo Ufficio, con la quale il Sig. **(omissis)** ha richiesto al Difensore Civico Regionale il riesame del denegato accesso al diploma di laurea della Signora **(omissis)** espresso dalla Università degli Studi di **(omissis)** con nota ricevuta dall'istante in data 14 marzo 2018 relativamente alla propria richiesta presentata il 04/03/2018;

**RILEVATO** che l'istante ancorché menzioni l'art. 25, comma 4 della legge 241/1990, articola la richiesta di accesso ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni al quale si riferisce nell'oggetto e nel corpo dell'istanza;

**CONSIDERATO** che ai sensi delle richiamate disposizioni il ricorso avverso il denegato accesso civico deve essere presentato al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

**CHE** la richiesta di riesame può essere presentata al difensore civico competente per ambito territoriale solamente nell'ipotesi in cui si tratti “*di atti delle Regioni o degli Enti Locali*” (art. 5, comma 8)

**RITENUTO**, pertanto, che la richiesta di riesame di cui trattasi è inammissibile per difetto di competenza di questa Difesa Civica regionale;



Il Difensore Civico

*Tutto ciò premesso*

**DECIDE**

la richiesta presentata dal Sig. **(omissis)** ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni, volta ad ottenere il riesame del denegato accesso al diploma di laurea della Signora **(omissis)** espresso dalla Università degli Studi di **(omissis)**, è inammissibile per difetto di competenza di questa Difesa Civica regionale.

Il Difensore civico regionale  
**Avv. Fabrizio Di Carlo**

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.